

Raccomandata A/R

Firenze, 14 ottobre 2009

**Al Sindaco del Comune di Auronzo di Cadore**  
Via Roma, 24  
32041 AURONZO DI CADORE (BL)

E per conoscenza e competenza

**Al Difensore Civico  
della Comunità Montana Centro Cadore**  
Cima Gogna, 2  
32040 AURONZO DI CADORE

All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti  
via San Niccolò, 21  
50125 FIRENZE

**Oggetto: Istanza di annullamento d'ufficio ex art 21-nonies, legge n. 241/90 dell'avviso di accertamento di violazione del codice della strada n. 3344 redatto dalla Polizia locale di Auronzo di Cadore.  
Richiesta di accesso ai sensi della legge n. 241/90.**

Il sottoscritto (*omissis*) residente a Firenze in (*omissis*) in qualità di proprietario dell'autocaravan targata (*omissis*).

#### **ESPONE**

In data 18 agosto 2009 l'autocaravan di proprietà si trovava regolarmente in sosta in Auronzo di Cadore, lungo la strada provinciale di Misurina, all'esterno della carreggiata e senza arrecare intralcio alcuno alla circolazione veicolare (doc. 1, foto).

Si precisa che nella zona in questione non vi è installato alcun segnale di divieto di sosta.

Analogamente sempre sulla stessa strada, all'esterno della carreggiata si trovavano in sosta numerose autovetture (doc. 2, foto).

Inaspettatamente lo scrivente rinveniva sul veicolo l'avviso di accertamento di violazione al codice della strada n. (*omissis*) con il quale l'agente (*omissis*) della Polizia locale di Auronzo di Cadore accertava che il conducente del veicolo tipo "Ducato Camper" ha violato l' "Art. 7 C.d.S. Sosta in area vietata". A margine della violazione veniva redatto a mano "ord. sind." (doc. 3).

L'accertamento in oggetto appare erroneo ed ingiusto per i seguenti motivi:

- Il verbale è illegittimo per **manca**za di segnaletica nell'area oggetto di accertamento. Come evidenziato nella rappresentazione fotografica allegata, l'area è priva di qualsiasi segnaletica prescrittiva. Pertanto lo scrivente ha ritenuto consentito sostare con il proprio autoveicolo.

A tal fine si ricorda che gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica. L'art. 5, comma 3 codice della strada prevede infatti che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari con ordinanza motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
- Ai sensi dell'articolo 185 comma 1 del codice della strada le autocaravan *"ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"*.

Il Ministero dei Trasporti con **direttiva 02 aprile 2007 prot. n. 0031543** – emanata ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada e dell'articolo 6 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e quindi **vincolante per gli enti proprietari delle strade** – ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

In particolare la direttiva dispone che *"Ai sensi dell'articolo 185 del codice della strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del codice della strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l'attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione (...). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro"*.
- La direttiva del Ministero dei Trasporti n. 0031543/07 del 2 aprile 2007 sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan è stata recepita:

  - dall'**A.N.C.I.** (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008 *"al fine di consentire a tutte le amministrazioni comunali di applicare correttamente le disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan e di consentire ai medesimi enti locali di emanare ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni contenute nella documentazione citata in oggetto. Questo per evitare l'instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali"*;
  - dall'**U.P.I.** (Unione delle Province d'Italia) con circolare n. 631 in data 18 aprile 2008;

- dal **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** – Corpo Forestale dello Stato – Ispettorato Generale – Divisione I - con la circolare 1721 3/B in data 7 maggio 2008;
- dal **Ministero dell'Interno** con direttiva 14 gennaio 2008 prot. n. 0277 nella quale viene ribadita la *“non conformità alla legge del divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato da criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso”*.

- Appare difficile che il Comune di Auronzo di Cadore abbia nella relativa delibera esplicitato un valido motivo alla suddetta limitazione, motivo che deve essere dettato da ragioni precise, reali e circoscritte come indicate dagli articoli 6 e 7 del codice della strada.

A tal proposito si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502 ha chiarito che *“qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del codice della strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria”*.

- Recentemente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con **nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009** ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 4).

In particolare il Ministero ha sancito che *“Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l'ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo.*

*Pertanto l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria."*

Prosegue il Ministero affermando che qualora l'ente proprietario riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli *"il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie"*.

Infine il Ministero ribadisce che *"In ogni caso l'ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria"*.

- In caso di inottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le sopracitate direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade, l'ente proprietario della strada incorrerebbe nella violazione dell'articolo 5 del D.Lgs. 285/1992.
- L'accertamento è nullo e invalido in quanto **non viene indicata in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata**. Infatti l'unico richiamo alle norme del codice della strada è fatto in relazione all'articolo 7 *sic et simpliciter* senza specificare il relativo comma. Oltretutto l'indicazione aggiunta a mano *"ord. sind."* è assolutamente indeterminata e indeterminabile e contribuisce a rendere controversa la norma primaria violata.
- Infine si fa presente che il sottoscritto è proprietario di un'autocaravan mentre nel preavviso di accertamento si legge che oggetto della presunta violazione è un "Camper" termine non contemplato dal codice della strada.

In virtù di tutto quanto sopra esposto lo scrivente

#### FA ISTANZA

**affinché la S.V. provveda, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 241/90, ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione al codice della strada in oggetto, dandone notizia al\_ sottoscritt\_ entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente.**

**Si fa presente che - avendo portato a conoscenza della S.V. i sopra esposti profili di illegittimità dell'accertamento e considerando la fondatezza dei motivi adottati - la successiva eventuale emanazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada comporterà:**

- una Vostra responsabilità per aver posto a carico del\_ scrivente le spese di notificazione del verbale di accertamento;
- una Vostra responsabilità per le spese che lo scrivente dovrà sostenere per ricorrere avverso il verbale di accertamento (costi di redazione e spedizione di ricorsi giurisdizionali e/o amministrativi, spese legali e di consulenza, spese di trasporto per recarsi dal proprio difensore e dinnanzi alle autorità competenti etc...);

Nella denegata ipotesi che la S.V. non provveda ad annullare d'ufficio l'avviso di accertamento di violazione in oggetto, il sottoscritto in qualità di utente della strada avente un interesse diretto, concreto ed attuale ed al fine di curare i propri interessi giuridici,

### CHIEDE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge n. 241/90, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, la trasmissione dei seguenti documenti non in bollo:

- 1) Ordinanza istitutiva del divieto di sosta vigente sulla strada provinciale di Misurina luogo oggetto di accertamento e che prevede l'installazione della relativa segnaletica stradale.
- 2) Verbali di installazione della segnaletica verticale e orizzontale nell'area oggetto di accertamento.
- 3) Analisi tecniche dello stato dei luoghi comprovanti la sussistenza delle esigenze della circolazione nonché delle caratteristiche strutturali delle strade ovvero di altre esigenze eventualmente poste a fondamento dell'ordinanza di cui al punto n. 1.
- 4) Relazione tecnica che dimostri la necessità ed opportunità di adottare i provvedimenti di cui all'ordinanza istitutiva del divieto di sosta alla luce di
- 5) eventuali esigenze comprovate dalle analisi tecniche.
- 6) Ogni altra documentazione istruttoria richiamata *per relationem* o altresì connessa o consequenziale all'ordinanza istitutiva del divieto di sosta

La documentazione richiesta potrà essere inviata:

all'indirizzo e-mail: (*omissis*)

*oppure* al numero di fax: 055 2346925

*oppure* all'indirizzo postale: (*omissis*)

Si ricorda alla S.V. che la documentazione richiesta si rende indispensabile per poter eventualmente attivare le procedure contemplate dagli articoli 5, 37, 38 e 45 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché per poter predisporre eventuali ricorsi in sede giurisdizionale e/o amministrativa.

Si rappresenta che un'eventuale attività omissiva violerebbe in modo inequivocabile l'articolo 24, comma 7 della legge n. 241/90 secondo il quale deve comunque essere garantito ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Qualora non provvedesse a far inoltrare la documentazione richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della presente, la S.V. sarà ritenuta responsabile per l'onere di dover presentare ulteriori eventuali ricorsi alle autorità competenti.

Si ringrazia per l'attenzione e per l'intervento che sarà messo in campo volto ad evitare assurdi ed onerosi contenziosi tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

In fede

Firenze, 14 ottobre 2009

*(omissis)*

Si producono in allegato i seguenti documenti

1. Fotografia autocaravan in sosta all'esterno della carreggiata.
2. Fotografia numerose autovetture in sosta all'esterno della carreggiata.
3. Avviso di accertamento di violazione del codice della strada n. 3344 redatto dalla Polizia locale di Auronzo di Cadore.
4. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nota prot. 0065235 del 25 giugno 2009